



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Prot. n. 165286 del 24/07/2012

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
POTENZA

Via mail ordinaria

OGGETTO: Attribuzione del potere di rappresentanza, con limiti, ad un componente del consiglio di amministrazione di una s.r.l. - Iscrivibilità nel registro delle imprese - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica del 04/07/2012, codesta Camera espone quanto segue:

la questione è relativa alla limitazione dei poteri di rappresentanza di un amministratore di una s.r.l., nello specifico, componente del consiglio di amministrazione.

L'esigenza nasce dalla sopravvenuta incompatibilità in capo al presidente del consiglio di amministrazione (rappresentante legale della società ai sensi dello statuto della stessa), derivante dall'art. 39 del d.lgs. 231/01, ai sensi del quale l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

Con la pratica presentata a questo Ufficio del registro delle imprese, si chiede, con un verbale del consiglio di amministrazione, di dare pubblicità alla nomina - in qualità di unico rappresentante legale nel processo - di un componente del consiglio di amministrazione, al fine di consentire la costituzione in giudizio, e con poteri limitati alla partecipazione al predetto procedimento penale.

Si chiede, in particolare, se sia ammissibile, ai sensi della normativa vigente, limitare i poteri di rappresentanza legale della società con riferimento ad un singolo procedimento penale, iscrivendo tale notizia nel registro delle imprese.

In merito a quanto sopra esposto, la Scrivente ritiene possibile formulare le considerazioni che seguono.



L'attuale art. 2475-bis del codice civile (rubricato "Rappresentanza della società"), così recita:

<<Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società>>.

La stessa norma citata prevede, quindi, espressamente la possibilità di introdurre limiti al generale potere di rappresentanza della società riconosciuto agli amministratori della stessa con la puntualizzazione, tuttavia, che dette limitazioni risultano inopponibili ai terzi che non abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Ad avviso della Scrivente, pertanto, visto anche l'art. 2383, c. 4, del codice civile, come richiamato dall'art. 2475, c. 2, del medesimo codice, nulla osta all'iscrivibilità nel registro delle imprese di una delibera del consiglio di amministrazione di una s.r.l. con il quale quest'ultimo attribuisce, e nel contempo delimita, il potere di rappresentanza ad un proprio componente.

Tale delimitazione, come detto, sarà inopponibile ai terzi, salvo lo specifico caso previsto dall'art. 2475-bis.

Ciò naturalmente non esclude che il superamento di tali limiti, di natura convenzionale, non possa avere, comunque, un rilievo interno.

Il loro superamento potrà, infatti, produrre una reazione della società nei confronti del proprio amministratore, per il danno che questi le abbia procurato travalicando i limiti impostigli (art. 2476 cod. civ.).

Si ritiene, inoltre, che l'iscrizione delle limitazioni in questione nel registro delle imprese possa, comunque, congiuntamente ad altri presupposti, concorrere a configurare la condizione di opponibilità di cui al sopra richiamato art. 2475-bis del codice civile.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio

Maceroni

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.484